



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme d'attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante le modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento tra gli altri degli appartenenti alla Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
- VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il Codice delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell' art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- CONSIDERATO che non è possibile prevedere il numero di candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta d'esame;
- RITENUTO di bandire, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001 n. 53 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, un concorso interno per la copertura di 1400 posti per la qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;
- VISTA la nota della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione n. 500.C1/9209.U(6E) prot. 6431 del 19 aprile 2013, con la quale si precisa che la disponibilità logistica delle Scuole ed Istituti che ospiteranno il corso di formazione previsto per gli allievi vice ispettori, è di 1400 unità;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, così ripartiti:

- a) 756 posti riservati al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
- b) 322 posti riservati agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
- c) 322 posti riservati al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.

Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso dei rispettivi requisiti, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, per coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, si riserva un posto per ciascuna delle sopraccitate categorie.

Nell'ambito delle suindicate categorie, i posti non coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti secondo l'ordine di graduatoria finale, ai candidati che hanno superato le prove d'esame, tenendo conto delle rispettive percentuali delle suindicate categorie.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione e cause di esclusione

Può partecipare al concorso il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, nonché, ad esclusione dei candidati che partecipano alla riserva di cui al punto b) del precedente articolo, del possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore o equivalente che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Sono esclusi dal concorso coloro che, nel biennio precedente la data del presente bando, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che, nel medesimo periodo, abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave.

E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

momento, con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

I candidati sono tutti ammessi con riserva al concorso fino al momento in cui l'Amministrazione provvederà alla verifica del possesso dei predetti requisiti di partecipazione.

ART. 3

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate utilizzando la procedura informatica disponibile sui siti:

- 1) <http://doppiavela.poliziadistato.it>
- 2) <http://www.ripam.it/domandaonlineispettoriinterno>

seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione. Tale documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno della prima prova d'esame.

Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione sui citati siti, venisse comunicata l'indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno compilare le domande, come da fac-simile allegato al bando. Gli Uffici o Reparti di appartenenza provvederanno alla ricezione delle stesse per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attività Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.

Nelle domande di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio;
- c) numero di PER ID;
- d) la qualifica rivestita alla data del presente bando e la data di immissione nei ruoli della Polizia di Stato;
- e) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave;
- f) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, giudizi complessivi inferiori a buono;
- g) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della durata (quadriennale o quinquennale) e della data in cui è stato conseguito;
- h) la volontà di sostenere una o entrambe le prove facoltative di cui al successivo art. 9.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I candidati dovranno dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che il giorno, l'ora e le sedi dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta del concorso verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del XX.XX.20XX e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1, secondo comma, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame e consegnare la relativa certificazione prima delle stesse.

I titoli previsti dal successivo art. 10, di cui i candidati intendano avvalersi saranno richiesti solo per coloro che saranno ammessi a sostenere la prova orale.

ART. 4

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da costituirsi con apposito decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un Prefetto ed è composta da:

- a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a Primo Dirigente;
- b) due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per le prove facoltative relative all'informatica e alle lingue straniere, la Commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del settore telematica.

ART. 5

Prova preselettiva

Qualora le domande di partecipazione siano superiori alle cinquemila unità verrà effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alla prova scritta.

Tale prova è articolata in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie oggetto delle prove d'esame di cui agli artt. 6 e 9 del presente bando.

I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul portale <http://doppiavela.poliziadistato.it>, in ragione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di mille per ciascuna materia.

Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da 4 risposte, delle quali una sola è esatta.

I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.

L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

La durata della prova preselettiva ed il numero dei quesiti da somministrare sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La prova può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nonché della ricevuta di avvenuta iscrizione alla domanda on line, per sostenere detta prova nel giorno, ora, nella sede che saranno indicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del _____. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Durante la prova non è possibile avvalersi di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva è escluso dal concorso.

La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

La graduatoria, approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e consultabile sul portale <http://doppiavela.poliziadistato.it>, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.

Sulla base dei risultati di tale prova saranno ammessi a sostenere la successiva prova scritta i primi cinquemila candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 6

Prova scritta

La prova scritta, per la quale i candidati avranno a disposizione sei ore, consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale.

La prova scritta s'intenderà superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

I candidati che abbiano superato la prova scritta sono ammessi al colloquio.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.

ART. 7

Diario prova scritta

I candidati, ammessi a sostenere la prova scritta d'esame di cui all'art. 6 del presente bando dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere detta prova nel giorno, ora, nella sede o nelle sedi che saranno indicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del _____.

ART. 8

Accertamenti attitudinali

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.M. 28 aprile 2005 n. 129, in relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame dagli accertamenti attitudinali.

I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti e che hanno superato la prova scritta sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nei luoghi, giorni ed ore che saranno loro preventivamente comunicati, per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali, previsti dall'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198.

Il giudizio di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato.

ART. 9

Prova orale

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta possono integrare il colloquio tanto con una prova facoltativa di informatica quanto con una prova facoltativa di lingua straniera.

La prova facoltativa di informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

La prova facoltativa nella lingua prescelta tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo, è volta all'accertamento del possesso da parte del candidato di un buon livello di conoscenza degli strumenti linguistici e consiste nella traduzione di un testo senza l'ausilio del dizionario e in una conversazione.

Il candidato che per gravi e documentati motivi sia impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali suindicati e, comunque, prima dell'inizio fissato per la valutazione dei titoli.

Il colloquio si intende superato se il candidato avrà ottenuto almeno la votazione di trenta cinquantiesimi.

Ai candidati che supereranno le prove facoltative è attribuito un punteggio sino al massimo di quattro cinquantiesimi per ciascuna prova. La votazione complessiva della prova orale è comprensiva del punteggio riportato dal candidato nelle prove facoltative.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione sarà affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo sito presso la sede d'esame.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10

Titoli ammessi a valutazione

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione, di cui all'art. 3 del presente bando, ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:


- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
- b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
- d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
- e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
- f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
- g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Predetermina, altresì, in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

Il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla Commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su apposito modello predisposto dall'amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

La Commissione esaminatrice annota su apposite schede individuali i titoli valutati ed i relativi punteggi. Le somme dei punti assegnati dai componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla Commissione esaminatrice.

La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame ed è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 11

Formazione, approvazione della graduatoria e assegnazione alle sedi dei vincitori

La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria del concorso e la nomina dei vincitori saranno effettuate tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente decreto.

A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.

Le assegnazioni ai vari Uffici verranno effettuate secondo il seguente piano di ripartizione provinciale:

<i>Provincia</i>	<i>Posti</i>	<i>Provincia</i>	<i>Posti</i>	<i>Provincia</i>	<i>Posti</i>
AGRIGENTO	11	GORIZIA	1	PRATO	10
ALESSANDRIA	1	GROSSETO	2	RAGUSA	5
ANCONA	15	IMPERIA	4	RAVENNA	0
AOSTA	4	ISERNIA	1	REGGIO CALABRIA	99
AREZZO	0	LA SPEZIA	2	REGGIO EMILIA	1
ASCOLI PICENO	1	L'AQUILA	1	RIETI	0
ASTI	0	LATINA	0	RIMINI	1
AVELLINO	5	LECCE	2	ROMA	225
BARI	14	LECCO	5	ROVIGO	2
BELLUNO	2	LIVORNO	2	SALERNO	0



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

BENEVENTO	0	LODI	6	SASSARI	12
BERGAMO	1	LUCCA	2	SAVONA	2
BIELLA	5	MACERATA	1	SIENA	2
BOLOGNA	57	MANTOVA	1	SIRACUSA	30
BOLZANO	3	MASSA CARRARA	0	SONDRIO	8
BRESCIA	4	MATERA	1	TARANTO	3
BRINDISI	1	MESSINA	6	TERAMO	0
CAGLIARI	25	MILANO	193	TERNI	2
CALTANISSETTA	8	MODENA	6	TORINO	56
CAMPOBASSO	0	NAPOLI	182	TRAPANI	9
CASERTA	5	NOVARA	8	TRENTO	1
CATANIA	4	NUORO	17	TREVISO	2
CATANZARO	6	ORISTANO	12	TRIESTE	4
CHIETI	0	PADOVA	13	UDINE	3
COMO	7	PALERMO	93	VARESE	13
COSENZA	6	PARMA	5	VENEZIA	14
CREMONA	0	PAVIA	3	VERBANTIA	6
CROTONE	22	PERUGIA	4	VERCELLI	6
CUNEO	2	PESARO	1	VERONA	2
ENNA	6	PESCARA	3	VIBO VALENTIA	17
FERRARA	0	PIACENZA	1	VICENZA	0
FIRENZE	37	PISA	0	VITERBO	0
FOGGIA	2	PISTOIA	0		
FORLI' - CESENA	2	PORDENONE	0		
FROSINONE	1	POTENZA	12		
GENOVA	18				

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione, in relazione ad eventuali esigenze di servizio sopravvenute all'atto della frequenza del corso, ovvero qualora il numero totale dei vincitori dovesse risultare inferiore alle 1400 unità previste, rideterminare la disponibilità dei posti ripartiti in ambito provinciale dal presente bando, garantendo, in ogni caso, il rientro nelle province di provenienza a coloro che ne abbiano conseguito il diritto secondo l'originaria previsione.

Durante il primo mese del corso di formazione, della durata di 6 mesi, sarà resa nota la nuova eventuale ripartizione provinciale.

L'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata, secondo la graduatoria finale del concorso, sulla base delle preferenze indicate in apposita scheda compilata durante lo svolgimento del corso.

Verrà data la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 12

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e dalla data di detta pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza